

**L.R. SICILIA 29 ottobre 2008, n. 11 <sup>(3)</sup>.**

**Interventi in favore dello svolgimento dell'attività sportiva connessa all'esercizio del gioco del golf.**

**Art. 1**

*Disposizioni in favore dello svolgimento dell'attività sportiva connessa all'esercizio del gioco del golf.*

1. Sono campi da golf, ai fini dell'applicazione del presente articolo, i luoghi opportunamente conformati ed attrezzati per lo svolgimento dell'attività sportiva connessa all'esercizio del gioco del golf.
2. Sono interventi previsti per la realizzazione di campi da golf: gli sbancamenti, la modellazione dei terreni, i drenaggi, gli impianti di irrigazione, la formazione del manto erboso, la formazione del green, tee e bunker e di laghetti artificiali.
3. Gli interventi di cui al comma 2 non costituiscono costruzioni ai sensi e per gli effetti della lettera a) del primo comma dell'[articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78](#), a cui rimane comunque assoggettato qualunque manufatto che comporti nuova volumetria o alterazione di quella esistente. I medesimi interventi non possono essere eseguiti nelle zone "A" dei parchi e delle riserve naturali.
4. Non costituiscono altresì costruzioni le viabilità di servizio ed accesso alle piste, le zone di rispetto alle stesse, i muretti e le recinzioni del territorio a tutela dello stesso campo.
5. Fatti salvi gli interventi di cui al comma 2, il presente articolo non si applica alle opere che per dimensioni e caratteristiche strutturali rappresentino opere di trasformazione edilizia ed urbanistica per le quali la normativa regionale richieda apposita autorizzazione o concessione.
6. La realizzazione di campi da golf, come definiti al comma 1, è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del comune in cui l'opera ricada, ai sensi dell'[articolo 5 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37](#) e successive modifiche ed integrazioni.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 6, ove occorra il parere di altri enti istituzionalmente competenti, il comune indice una Conferenza di servizi per acquisire tutte le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori.
8. Ai lavori della Conferenza di servizi di cui al comma 7 partecipano in qualità di componenti tutti i responsabili degli uffici degli enti pubblici delegati per legge ad esprimere pareri di competenza, sulla base della natura dell'opera prevista.

9. Ai fini dell'organizzazione dei lavori della Conferenza di servizi, si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 7, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109](#), come introdotto dall'[articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7](#) e successive modifiche ed integrazioni.

10. Nel caso di opere ed interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico o a vincolo idrogeologico o che comportino riduzioni di superfici boscate o che ricadano in siti di importanza comunitaria (SIC), in zone di protezione speciale (ZPS) o in zone di speciale conservazione (ZSC), nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di incidenza e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, con particolare riferimento all'uso delle acque freatiche per la irrigazione dei campi erbosi, alla Conferenza di servizi indetta dal comune si applicano le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 dell'[articolo 7 bis della legge n. 109/1994](#), come introdotto dall'[articolo 5 della legge regionale n. 7/2002](#) e successive modifiche e integrazioni.

11. Il parere della Conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi, monocratici o collegiali, e di uffici regionali competenti in materia. Il parere favorevole della Conferenza di servizi costituisce approvazione del progetto.

## **Art. 2**

*Entrata in vigore.*

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione siciliana.